



Emanuele Greco
(Gruppo di Studio EUTEKNE)

Dichiarazioni d'intento - Le novità del decreto "Crescita"

> Dichiarazione d'intento

La dichiarazione d'intento attesta la volontà del soggetto qualificato come esportatore abituale di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti e/o importazioni senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72.

La dichiarazione può riguardare:

- sia **una operazione** singola;
- sia **più operazioni future** fino a concorrenza di un determinato importo.

> Procedura di utilizzo delle lettere d'intento

Dal **periodo d'imposta 2020**, per effetto dell'art. 1 co. 1 lett. c) del DL 746/83 (modificato dal DL 34/2019, conv. L. 58/2019):

- l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'IVA deve risultare da **apposita dichiarazione**, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, **trasmessa** per via telematica **alla stessa Agenzia**, che rilascia **ricevuta telematica** con indicazione del protocollo di ricezione;

> Procedura di utilizzo delle lettere d'intento

- la dichiarazione di intento può riguardare anche **più operazioni**;
- gli **estremi del protocollo** di ricezione della dichiarazione di intento devono essere indicati nelle **fatture emesse** in base ad essa (ovvero dall'importatore nella dichiarazione doganale).

> Novità introdotte dal DL "Crescita"

Le principali novità introdotte dall'art. 12-*sexies* del DL 34/2019 in tema di dichiarazioni d'intento sono le seguenti:

- il cessionario o committente esportatore abituale **non** è più **tenuto a consegnare** al cedente o prestatore (ovvero in Dogana) la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;

> Novità introdotte dal DL "Crescita"

- il cedente o prestatore deve indicare nelle fatture emesse gli **estremi** del **protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento e non genericamente quelli della stessa;
- **non** è più **previsto** il **riepilogo** nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute;

> Novità introdotte dal DL "Crescita"

- viene specificato che “la dichiarazione può riguardare anche **più operazioni**”, senza riproporre la locuzione “tra le stesse parti”.

Tale modifica rispecchia quanto già chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate 13.4.2015 n. 38 circa la possibilità di utilizzare una lettera di intento anche per una serie di **operazioni doganali d'importazione**, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nel periodo di riferimento.

> Decorrenza e modalità di attuazione

La disciplina si applica a decorrere dal **periodo d'imposta 2020** (periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore della L. di conversione del DL 34/2019),

Le relative modalità di attuazione sono da adottare con **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate** entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della L. di conversione del DL 34/2019.

> Abolizione dell'obbligo di consegna

Il cessionario o committente in possesso dello status di esportatore abituale **non** sarà **più tenuto a consegnare** la dichiarazione di intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate:

- né al fornitore, per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi da ricevere;
- né in Dogana, in caso di importazioni.

> Lettere di intento in Dogana

Per la verifica delle indicazioni relative alla dichiarazione di intento (protocollo di ricezione) al momento dell'importazione, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la banca dati delle dichiarazioni di intento.

L'importatore è quindi dispensato dalla consegna in Dogana:

- della copia cartacea relativa alla dichiarazione di intento emessa;
- della ricevuta dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.

> Registri delle dichiarazioni di intento

Dal periodo d'imposta 2020, per gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sussiste più l'obbligo:

- di numerare progressivamente le dichiarazioni di intento;
- di annotare le dichiarazioni di intento in appositi registri e conservarle ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/72.

Omesso riscontro della presentazione della lettera di intento

È irrogata la sanzione proporzionale (dal 100% al 200% dell'imposta, fermo restando l'obbligo di pagamento della stessa) e non più quella fissa (da 250 a 2.000 euro)

Riguarda il cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate” della dichiarazione di intento (art. 7 co. 4-bis del D.Lgs. 471/97).

> Regime sanzionatorio

L'intervento legislativo potrebbe non essere pienamente conforme al principio della proporzionalità della sanzione, in quanto equipara *tout court* il fornitore che non ha verificato tempestivamente l'avvenuta trasmissione della dichiarazione di intento a quello che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA in mancanza della lettera di intento (art. 7 co. 3 del D.Lgs. 471/97).

> Fattura elettronica

I fornitori di esportatori abituali emettono fattura indicando gli estremi della dichiarazione d'intento (dal 2020, protocollo di ricezione). Secondo la FAQ n. 14 tale informazione può essere inserito utilizzando uno dei **campi facoltativi** relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo "Causale".

> Fattura elettronica

Se si utilizza una delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (web, app, stand alone), il campo "Causale" è disponibile nel menù "**Altri dati**" della sezione "Dati della fattura".

The screenshot shows the 'Fattura e Corrispettivi - Generazione' web interface. The main section is 'Dati della fattura', which includes fields for 'Tipo documento:', 'Numero documento:', and 'Data documento:'. Below these are sections for 'Beni e servizi', 'Riepilogo importi per aliquota', and 'Causale 1'. The 'Altri dati' sidebar on the right contains a list of checkboxes for various data types. The 'Causale' checkbox is checked, and a red arrow points to it. Another red arrow points to a help icon (?) next to the 'Causale' input field in the 'Causale 1' section.

Dati della fattura

Tipo documento: *

Numero documento: *

Data documento: *

Beni e servizi + Aggiungi

Riepilogo importi per aliquota

Causale 1

Causale: ?

Altri dati:

- ☒ Beni e servizi
- ☒ Riepilogo importi per aliquota
- ☐ Dati ritenuta
- ☐ Dati bollo
- ☐ Dati cassa previdenziale
- ☐ Sconto maggiorazione
- ☒ Causale
- ☐ Articolo 73
- ☐ Dati ordine acquisto
- ☐ Dati contratto
- ☐ Dati convenzione
- ☐ Dati ricezione
- ☐ Dati fatture collegate
- ☐ Dati SAL
- ☐ Dati DD-T
- ☐ Dati trasporto
- ☐ Fattura principale

> Ulteriori novità in tema di lettere d'intento

Facoltà di non avvalersi del plafond per singole operazioni (interpello Agenzia delle Entrate 6.2.2018)

L'esportatore abituale può manifestare al fornitore la volontà di non utilizzare il plafond per alcune operazioni **senza revocare** del tutto la dichiarazione di intento presentata.

Al di fuori di un contesto di frode, in tale ipotesi il comportamento descritto non costituisce una violazione sanzionabile.

> Ulteriori novità in tema di lettere d'intento

Comportamento concludente del cessionario o committente (interpello Agenzia delle Entrate 6.2.2018)

La volontà dell'esportatore abituale di non avvalersi della facoltà di acquistare/importare senza applicazione dell'IVA può essere manifestata anche mediante comportamento concludente.

Ad esempio, il cessionario/committente corrisponde l'IVA addebitata in rivalsa dal fornitore ed esercita il diritto alla detrazione dell'imposta.

> Ulteriori novità in tema di lettere d'intento

Errore nella compilazione della dichiarazione di intento (risposta Agenzia delle Entrate 20.12.2018 n. 126)

Nella situazione in cui l'esportatore abituale abbia compilato erroneamente il modello di dichiarazione d'intento barrando la casella "**Integrativa**" si configura una violazione di carattere formale in capo all'esportatore abituale.

La sanzione è disciplinata a norma dell'art. 11 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 471/97 (minimo pari a 250 euro con possibilità di applicare il ravvedimento operoso).

> Ulteriori novità in tema di lettere d'intento

Regime di non imponibilità prima della ricezione (Cass. 5.4.2019 n. 9586)

Secondo la Cassazione è possibile applicare il regime di non imponibilità IVA (art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72) anche **prima** che il cedente o prestatore **abbia ricevuto** la dichiarazione d'intento.